

COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

LXXXVIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 22 MARZO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposta di legge (<i>Sospensione della discussione e rimessione in Assemblea</i>):		LUCIFREDI	906
Tozzi Condivi: Modifiche alla legge 20 marzo 1954, n. 72, sul trattamento di liquidazione agli ex appartenenti alla milizia volontaria per la sicurezza nazionale (2729)	903	GIANQUINTO	906
PRESIDENTE	903, 905	RIVA	906
JACOMETTI	904	DELCROIX	906
GIANQUINTO	904	COLITTO	907
Tozzi Condivi, <i>Relatore</i>	904	Tozzi Condivi	907
Zelioli Lanzini, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>	904	MARAZZA e CALVI: Limite di età per la ammissione ai concorsi di personale non di ruolo alle dipendenze di Amministrazioni locali (2706)	907
SCHIAVETTI	905	PRESIDENTE	907
Proposta di legge (<i>Rinvio della discussione</i>):		PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	907
GASPARI ed altri: Norme a favore del personale statale in servizio al 23 marzo 1939. (<i>Modificata dalla I Commissione permanente del Senato</i> (353-319-169 B))	905	Tozzi Condivi, <i>Relatore</i>	907
PRESIDENTE	905		
GASPARI, <i>Relatore</i>	905		
Proposte di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):		La seduta comincia alle 9,45.	
Senatori SANTERO e GEMMI: Modifica dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256, relativamente alla determinazione della zona di rispetto dei cimiteri. (<i>Modificata dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (1827 D)	905	SAMPIETRO UMBERTO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. (<i>È approvato</i>).	
PRESIDENTE	905	Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Tozzi Condivi: Modifiche alla legge 20 marzo 1954, n. 72, sul trattamento di liquidazione agli ex appartenenti alla Milizia volontaria sicurezza nazionale. (2729).	
COTELLESA, <i>Relatore</i>	905	PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Tozzi Condivi: « Modifiche alla legge 20 marzo 1954, n. 72,	

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MARZO 1957

sul trattamento di liquidazione agli ex appartenenti alla Milizia volontaria sicurezza nazionale ».

JACOMETTI. Chiedo, anche a nome del mio gruppo, un ulteriore rinvio della discussione, in particolar modo dopo le dichiarazioni fatte dal rappresentante del Governo nella seduta delle Commissioni riunite Interni e Finanze e tesoro per la discussione della proposta Macrelli. Si eccepiscono difficoltà nei riguardi delle provvidenze per gli antifascisti e si procede, invece, innanzi con le provvidenze per i fascisti.

GIANQUINTO. Concordo, anche a nome del mio gruppo, con l'onorevole Jacometti. Siamo stati vivamente impressionati dalle dichiarazioni fatte dal Governo, che, in sostanza, ci informano che, per i provvedimenti miranti a riparare i danni enormi che intere categorie di cittadini hanno subito a causa delle leggi fasciste, non vi sono fondi; fondi che, invece, si trovano e si sono trovati a favore dei fascisti.

Davanti ad una palese posizione di ingiustizia assunta dal Governo, noi, d'ora in avanti, ci opporremo a tutti i provvedimenti a favore dei fascisti.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. L'onorevole Gianquinto sa che, in precedenza, abbiamo insieme esaminato le difficoltà presentatesi, per le quali si riteneva, da parte nostra, opportuno un rinvio. Non è stato menomamente manifestato, da parte nostra, il desiderio di non voler esaminare la proposta Macrelli o le altre proposte a favore dei danneggiati dal fascismo; si è, semplicemente, osservato che esistono delle preoccupazioni, che non possono non essere condivise da chi ha coscienza del mandato a noi affidato. Ero d'accordo, in questo senso, con il collega Gianquinto, che non venissero emanati provvedimenti di legge che, favorendo una determinata parte dei dipendenti dello Stato, potessero essere dannosi per altri dipendenti che hanno diritti ugualmente rispettabili e che debbono essere rispettati. Da parte nostra si è quindi chiesto un rinvio, onde giungere ad un provvedimento legislativo che fosse conforme a giustizia.

Non vi è, né vi è stato, quindi, da parte nostra, alcun motivo di discriminazione, tanto meno motivi di altro genere; mi dispiace, pertanto, che l'onorevole collega Gianquinto dica cose che sono dolorose, dimenticando quello che abbiamo detto insieme.

GIANQUINTO. Le dichiarazioni da me fatte non riguardano il collega Tozzi Condivi ma il Governo che, nella odierna seduta

delle Commissioni riunite, Interni e Finanze e tesoro, si è dichiarato contrario alla proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Macrelli.

ZELIOLI LANZINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. Mi consenta, onorevole Gianquinto, di chiarire il mio pensiero. Il Governo è contrario alla proposta di legge Macrelli non per ragioni di ordine politico; non perché il provvedimento sia indirizzato a favore o a danno di una parte, ma perché — e questo è largamente noto — è pericoloso porre mano ad una materia così grave e difficile, quale quella della ricostruzione delle carriere, che può scompaginare tutto un ordinamento.

PRESIDENTE. Ritengo di dover ricordare che nella seduta precedente della nostra Commissione venne da noi rinviata la discussione della proposta di legge in esame ma con l'impegno preciso di porre all'ordine del giorno per la seduta odierna delle Commissioni riunite, Finanze e tesoro, ed Interni, la proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Macrelli. Tale impegno è stato mantenuto. Se tale proposta di legge non ha potuto essere discussa — ed in realtà la Commissione potrebbe andare anche in avviso diverso da quello dell'onorevole rappresentante del Governo — è stato perché l'onorevole proponente ha chiesto il rinvio della discussione.

Pregherei quindi la Commissione di voler procedere alla discussione della proposta di legge in esame. Si tratta di compiere una opera di giustizia e la Commissione non approverebbe un provvedimento se non in questa convinzione.

JACOMETTI. Non discutiamo sul fatto che vi siano categorie, che sono state fasciste, che debbano essere sistemate in un certo modo; discutiamo, invece, sul fatto che, agli occhi del Paese, appare che noi procediamo in tutti quei provvedimenti, di vasta o ristretta portata, che riguardano alcune categorie di ex fascisti, mentre vengono insabbiate, per ragioni, anche valide, quelle proposte che riguardano categorie che sono state in effetti, danneggiate dal fascismo.

Per questa ragione e soprattutto in seguito alle dichiarazioni dell'onorevole rappresentante del Governo, fatte nella seduta odierna delle Commissioni riunite, Interni e Finanze e tesoro, desideriamo che risulti chiaro che, se vi è una giustizia, essa deve essere tanto per una parte che per l'altra e non debbono esistere delle precedenze che a noi appaiono offensive per la opinione pubblica.

PRESIDENTE. Tutto dipende da una questione di *iter* legislativo: strada più difficile da una parte che dall'altra, Pregherei di nuovo di iniziare la discussione della presente proposta di legge.

SCHIAVETTI. Condivido pienamente le opinioni espresse dall'onorevole Jacometti. È questione di sensibilità antifascista.

PRESIDENTE. Sono addolorato per questo contrasto con gli onorevoli Jacometti e Schiavetti; pongo ai voti la proposta di rinvio avanzata dagli onorevoli Jacometti e Gianquinto.

(*Non è approvata*).

JACOMETTI. Chiedo, a nome del quinto dei membri della Commissione, che la discussione sia sospesa e la proposta di legge in esame sia rimessa all'Assemblea.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta dell'onorevole Jacometti, pervenutami per iscritto, è corredata dalle firme del prescritto numero di componenti della Commissione che risultano presenti alla seduta, sospendo la discussione.

La proposta di legge sarà, a norma dell'articolo 40 del Regolamento, rimessa alla Assemblea.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Gaspari ed altri: Norme a favore del personale statale in servizio dal 23 marzo 1939. (Modificata dalla I Commissione permanente del Senato). (353-319-169-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa degli onorevoli Gaspari ed altri. « Norme in favore del personale statale in servizio al 23 marzo 1939 ».

Tale provvedimento è stato sostanzialmente modificato dalla I Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Gaspari, relatore, ha facoltà, pertanto, di riferire sul nuovo testo approvato dalla I Commissione permanente del Senato.

GASPARI. Poiché ho ricevuto, con relazione alla presente proposta di legge, numerosi promemoria sia da parte degli interessati che da parte di colleghi, né ho avuto, ancora, il tempo di poter esaminare esaurientemente il nuovo testo, vorrei pregare gli onorevoli colleghi di rinviare la discussione alla prossima seduta, così che mi sia possibile preparare una relazione esauriente e completa sotto ogni punto di vista.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio della discussione alla prossima seduta.

(*È approvata*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Santero e Cemmi: Modifica dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256, relativamente alla determinazione della zona di rispetto dei cimiteri. (Modificata dalla I Commissione permanente del Senato). (1827-D).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Santero e Cemmi: « Modifica dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relativamente alla determinazione della zona di rispetto dei cimiteri ».

L'onorevole Cotellessa, relatore, ha facoltà di riferire sul testo modificato dalla I Commissione permanente del Senato.

COTELLESSA, *Relatore*. La presente proposta di legge viene per la terza volta dinanzi alla nostra Commissione; è stata, nuovamente, modificata dalla I Commissione permanente del Senato.

Infatti, l'articolo 1 è stato modificato nel senso che l'obbligo del rispetto del raggio di 100 metri è stato imposto ai « centri abitati », non più ai « comuni » come nel vecchio testo, con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, anzi 10.000 come precedentemente stabilito.

Questa modifica apportata dal Senato non sembra rechi un sensibile mutamento.

Diversa e sostanziale è invece la modifica introdotta all'articolo 2. Infatti, mentre nell'articolo era detto che, per i fabbricati già esistenti o in corso di costruzione, in deroga alle norme del precedente articolo 1, può essere deliberata la sanatoria con la procedura di cui allo stesso articolo, purché la costruzione di detti fabbricati sia stata iniziata prima del 31 ottobre 1956, cioè prima della data di presentazione della proposta di legge, nel nuovo testo approvato dal Senato viene detto che la sanatoria può essere deliberata purché detti fabbricati siano stati iniziati prima dell'entrata in vigore della presente proposta di legge.

Una tale disposizione ha quindi una estensione troppo lata.

In conseguenza di quanto detto, ritengo che la nostra Commissione possa approvare la modifica apportata dalla I Commissione permanente del Senato all'articolo 1.

Per quanto concerne, invece, l'articolo 2 ritengo che la nostra Commissione debba confermare l'articolo da essa già approvato, non sembrandomi opportuno statuire una sanatoria di tale ampiezza.

LUCIFREDI. Per quanto riflette la modifica apportata all'articolo 1 debbo dichiarare, a titolo personale, di essere contrario alla sua approvazione.

Sono stato contrario, già a suo tempo, quando la nostra Commissione ha fatto l'eccezione per i comuni con popolazione al di sotto dei 10 mila abitanti; ebbi allora a dichiarare che il limite di 100 metri avrebbe dovuto essere rispettato anche nei comuni al di sotto dei 10 mila abitanti e questa mia posizione dimostra, evidentemente, che non posso essere favorevole alla estensione del limite fino ai 20 mila abitanti il che significa che un più largo numero di comuni può non osservare questo limite dei 100 metri.

Per quanto concerne l'articolo 2, mi associo a quanto detto dall'onorevole relatore. Direi che, se la norma contenuta nell'articolo 2 fosse approvata, essa costituirebbe un incitamento alla inosservanza della legge. Il principio approvato in sede di Assemblea Costituente, secondo il quale, quando si fanno provvedimenti di amnistia, detti provvedimenti non possono avere decorrenza anteriore alla data di presentazione della proposta deve, a mio parere, essere applicato anche in questo caso.

Qualora noi approvassimo il testo dell'articolo 2 nella formulazione proposta, dovrebbe trascorrere un discreto lasso di tempo prima di arrivare alla pubblicazione della legge e, nel frattempo, da molti si provvederebbe a porre la prima pietra dell'edificio vicino al cimitero così da preconstituire il diritto.

Per le considerazioni sopra esposte, mi associo quindi alle conclusioni dell'onorevole relatore.

GIANQUINTO. Il Senato ha emendato il nostro articolo 1, non soltanto per quanto attiene al numero degli abitanti dei centri interessati, ma anche sotto un altro profilo, molto più importante. Nella formulazione dell'articolo 1 da noi approvata, l'iniziativa era in sostanza, affidata al consiglio comunale. Il prefetto, su motivata richiesta del consiglio comunale e del consiglio provinciale di sanità, quando non vi si opponessero ragioni igieniche e sussistessero gravi e giu-

stificati motivi, poteva autorizzare, di volta in volta, la costruzione di edifici e l'ampliamento di quelli esistenti, nella zona di rispetto dei cimiteri. La nostra Commissione era, quindi, partita da questo criterio: il comune ha potere di iniziativa e può proporre la deroga al prefetto con delibera approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri comunali e si aggiungeva, ancora, che la deroga poteva essere accordata soltanto in via eccezionale.

Il Senato ha mutato la sostanza di questa norma, in quanto viene ad attribuire al prefetto il potere di iniziativa, mentre il ruolo del consiglio comunale è ridotto, soltanto, a quello di dare un semplice parere che dovrebbe essere, tra l'altro, deliberato a maggioranza semplice.

In omaggio al principio delle autonomie comunali, sarei contrario anche agli emendamenti apportati dal Senato all'articolo 1 e ritengo che la nostra Commissione debba rimanere ferma al testo che ebbe già ad approvare.

La modifica apportata all'articolo 2, poi, è di tale gravità che ci si può domandare quali interessi si nascondano sotto questo provvedimento.

In considerazione di quanto sopra detto, mi associo alle conclusioni dell'onorevole Lucifredi ed insisto ancora perché venga confermato l'articolo 1 nel testo da noi, a suo tempo, approvato e dichiaro di essere, a maggior ragione, contrario all'articolo 2 che significa una chiara elusione alla legge.

RIVA. Desidererei avere un chiarimento: se cioè la dizione « Centri abitati » deve considerarsi identica alla parola « Comuni », oppure se debbono essere considerati centri abitati anche le frazioni.

COTELLESA, *Relatore*. Con la dizione « centri abitati » si intendono grosse frazioni che hanno cimiteri propri. Si è detto centri abitati proprio per non chiamarli comuni.

LUCIFREDI. Ciò significa, allora, che il limite non opera soltanto nei comuni al di sotto dei 20 mila abitanti ma può operare anche al di sopra di tale cifra; anche, cioè, in città che hanno 100, 200 e anche più mila abitanti; nelle piccole frazioni di 8 mila, 10 mila, 15 mila abitanti si può costruire senza osservare il limite dei 100 metri, quindi sulla porta stessa del cimitero, il che, evidentemente, è una stortura.

DELCROIX. Debbo rammentare che la proposta di legge, così come venne approvata dalla nostra Commissione, fu frutto di un compromesso tra i più intransigenti e i meno intransigenti. Essa torna a noi dal Senato

con delle modifiche troppo radicali. Mi associo quindi alle conclusioni espresse dall'onorevole Lucifredi per quanto riguarda l'articolo 2, poiché esso significa l'apertura di una gara alla costruzione abusiva, ed alle considerazioni espresse dall'onorevole Gianquinto perché si capovolge la procedura che la nostra Commissione aveva stabilito. Sono di opinione, quindi, di respingere tutte e due le modifiche approvate dal Senato.

COLITTO. Sono d'accordo con il relatore e con l'onorevole Lucifredi. Sembra anche a me che non si possa parlare di sanatoria — che equivale ad una forma di amnistia — senza fissare un termine, al di qua del quale gli interessati non possono essere lasciati liberi di violare la legge per poi chiedere la sanatoria.

TOZZI CONDIVI. Mi associo alle conclusioni unanimi dei colleghi che mi hanno preceduto e mi dichiaro contrario alle modificazioni introdotte dal Senato.

PRESIDENTE. Poiché non desidero nascano questioni di prestigio, propongo di rinviare la discussione così da permettermi di esaminare le modifiche che, mi pare, la nostra Commissione, alla unanimità, intende apportare al progetto e studiare la possibilità di una soluzione che sia accolta dal Senato.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Marazza e Calvi: Limite di età per l'ammissione ai concorsi di personale non di ruolo alle dipendenze di Amministrazioni locali. (2706).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa degli onorevoli Marazza e Calvi: « Limite di età per l'ammissione ai concorsi di personale non di ruolo alle dipendenze di Amministrazioni locali ».

L'onorevole Tozzi Condivi, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Vorrei pregare di rinviare la di-

scussione, o, quanto meno, in questa seduta, di limitare la discussione ai cenni introduttivi del relatore, in quanto vorrei approfondire ancora alcuni aspetti della questione.

PRESIDENTE. Non penso che vi siano difficoltà per la Commissione di accettare la subordinata del rappresentante del Governo. Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Tozzi Condivi.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Debbo dichiarare di aver potuto compiere solo un rapido esame del progetto di legge in discussione, esame di massima dal quale ho potuto rilevare come esso si proponga una sistemazione che ha un fondamento di giustizia e di equità, ma che viene a trovarsi di fronte a difficoltà non lievi. Ad esempio, il primo quesito che mi sono posto è questo: un dipendente comunale o provinciale che ha 60 anni ed è in servizio da 20 anni ha diritto a partecipare ai concorsi previsti dal provvedimento? In base ad una rapida lettura del testo ciò sembrerebbe possibile. Ora, si tratta di studiare, attentamente, il problema che credo non interessi soltanto la nostra Commissione, ma anche i responsabili della riforma burocratica, dato che esso tende a sanare una determinata posizione.

Ritengo, in conseguenza, che la richiesta di rinvio della discussione avanzata dall'onorevole rappresentante del Governo sia opportuna e renda possibile un più attento e approfondito studio della proposta in esame.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio della discussione avanzata sia dall'onorevole rappresentante del Governo che dal relatore.

(È approvata).

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,50.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI